

STATUTO

ASSOCIAZIONE PRIVATA DI FEDELI

"COMUNITÀ N. S. DI CZESTOCHOWA"

I. NATURA E FINI

Art. 1

§ 1. L'Associazione "COMUNITÀ N.S. DI CZESTOCHOWA" è una associazione privata di fedeli della Diocesi di Roma, che si ispira all'esperienza del movimento ecclesiale del "Rinnovamento nello Spirito Santo".

§ 2. La Comunità N.S. di Czestochowa è membro della "Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships" Associazione Privata di Fedeli Internazionale di Diritto Pontificio, riconosciuta dalla Santa Sede (Decreto del Pontificio Consiglio per i Laici, prot. 1585/90/S-61/B-50 del 30/11/1990).

§ 3. Essa ha sede in Roma, presso la Parrocchia N.S. di Czestochowa in Largo Augusto Corelli, 9.

Art. 2

§ 1. L'Associazione ha i seguenti fini:

A) Esperienza di CONVERSIONE

A.1) Crescita spirituale (tradotta nell'immagine della salita al Monte Tabor, accompagnata da dubbi e fatiche)

A.2) Rinnovamento interiore (che trova il suo analogato principale nella Trasfigurazione e rivelazione della Trinità)

B) Esperienza di EVANGELIZZAZIONE

B.1) Annuncio - vita di ogni giorno (tradotta nell'immagine della discesa dal Monte Tabor).

§ 2. I mezzi con cui si perseguono i suddetti fini sono i seguenti:

- 1) Catechesi, liturgia e preghiera, carità;
- 2) Adorazione di Gesù Cristo presente nell'Eucaristia ed intercessione per le necessità ed i bisogni della Chiesa e del mondo;
- 3) Testimonianza, annuncio, canto sacro, rappresentazioni teatrali di ispirazione cristiana;
- 4) Scoperta e valorizzazione dei carismi personali e comunitari per la costruzione e il rinnovamento della Chiesa e della società.
- 5) Cura di pubblicazioni periodiche od occasionali, utilizzando ogni mezzo di comunicazione.
- 6) Gestione di case di accoglienza o spiritualità per assistenza di persone bisognose ovvero al fine di condurre corsi, seminari, esercizi spirituali.

II. APPARTENENZA

Art. 3

§ 1. I Soci si distinguono:

- a) membri iniziatori;
- b) membri della Comunità di Servizio;
- c) membri del Gruppo di Preghiera;

§ 2. Tutti i Soci hanno il dovere di condurre esemplare vita cristiana, partecipando alle attività dell'Associazione e tenendo un comportamento corretto sotto ogni profilo, non in contrasto con le finalità, la vita e la struttura propria dell'Associazione.

Art. 4

§ 1. La qualifica di "membro iniziatore", dichiarata con atto formale dal Consiglio, spetta a coloro che, avendo sperimentato nella propria vita l'amore di Dio e per i fratelli, per primi hanno risposto all'ispirazione originaria che ha portato alla costituzione della Comunità, incarnandone il dono di grazia e promuovendone lo sviluppo a tutti i livelli, con un impegno perseverante nel raggiungimento dei fini della Comunità stessa che ne garantisca anche la stabilità e la continuità nel tempo.

Art. 5

§ 1. Possono essere ammessi come membri della Comunità di Servizio coloro che già appartengono al Gruppo di Preghiera da almeno un anno e che, sentendosi chiamati ad una vita di maggiore comunione e servizio all'Associazione e a tutta la Chiesa, ne fanno richiesta scritta al Consiglio. Esso dopo adeguato discernimento, potrà ammettere i membri ad un cammino di formazione, che li preparerà a sottoscrivere l'Impegno di Alleanza.

§ 2. L'Impegno di Alleanza va confermato di anno in anno ed è soggetto ad accettazione e conferma del Consiglio.

Art. 6

§ 1. Possono essere ammessi come membri del Gruppo di Preghiera i fedeli che dopo un cammino di preparazione, costituito dal "Seminario di Vita Nuova nello Spirito", hanno ricevuto la preghiera per una rinnovata effusione dello Spirito Santo e intendono cooperare, secondo le loro possibilità, alle finalità dell'Associazione. A tale scopo, presentano una domanda scritta al Consiglio dichiarando di accettare lo statuto dell'Associazione ed i regolamenti dell'Associazione.

§ 2. L'ammissione dei membri del Gruppo di Preghiera è deliberata con giudizio insindacabile dal Consiglio.

III. PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

Art. 7

§ 1. I membri possono lasciare liberamente l'Associazione esprimendo per iscritto la loro volontà direttamente al Moderatore, senza bisogno di altre formalità.

§ 2. In caso di comprovata irregolarità - in relazione a quanto stabilito al precedente art. 3, § 2 - il Moderatore può, dopo aver preso tutti i rimedi dettati dalla carità fraterna, dimettere i membri riconosciuti gravemente responsabili di infrazioni, con decisione insindacabile, dandone loro comunicazione per iscritto e motivandone le ragioni.

IV. ORGANI DI SERVIZIO

Art. 8

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Gruppo di Preghiera;
- c) la Comunità di Servizio;
- d) il Consiglio;
- e) il Moderatore.

Art. 9

§ 1. L'Assemblea, composta da tutti i membri del Gruppo di Preghiera e della Comunità di Servizio, viene convocata ordinariamente dal Moderatore una volta l'anno per la relazione annuale sullo stato della Comunità - di carattere spirituale e pratico-organizzativo - e sul rendiconto; viene invece convocata in seduta straordinaria dal Moderatore, quando egli eccezionalmente lo ritiene necessario quando è richiesto da specifiche norme statutarie.

§ 2. La convocazione deve avvenire in modo tale da garantire effettivamente a tutti gli aventi diritto la possibilità di partecipare.

Art. 10

§ 1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi validamente e con la presenza di almeno la metà più uno dei membri. In seconda convocazione la deliberazione, presa sempre a maggioranza assoluta, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

§ 2. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto non occorre una presenza qualificata di soci: si richiede però il voto favorevole di due terzi dei presenti. Le modifiche saranno immediatamente sottoposte all'approvazione dell'Ordinario competente.

§ 3. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei membri dell'Assemblea.

Art. 11

§ 1. L'Assemblea convocata in seduta ordinaria elegge il Consiglio e prende atto della relazione annuale e del rendiconto presentati dallo stesso.

§ 2. L'Assemblea convocata in seduta straordinaria delibera le eventuali modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 12

§ 1. Il Consiglio è composto di 6 (sei) membri: i tre soci iniziatori, come membri di diritto, e da tre membri, eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto, fra i candidati facenti parte della Comunità di Servizio.

Risultano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, risulterà eletto il più anziano per appartenenza

all'Associazione; in caso di ulteriore parità il più anziano di età.

§ 2. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Esso designa nel proprio seno il Moderatore, il Vice-moderatore ed il Segretario.

§ 3. Venendo a mancare per qualsiasi motivo un membro del Consiglio, lo stesso procede alla cooptazione di un membro supplente che – a pieno titolo - resta in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Art. 13

Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni due settimane e in seduta straordinaria quando il Moderatore lo ritenga necessario o sia richiesto da due membri dello stesso. Il Moderatore può invitare alle riunioni del Consiglio altri soci, senza diritto di voto.

Art. 14

Il Consiglio delibera:

1. l'ammissione dei membri del Gruppo di Preghiera e della Comunità di Servizio;
2. la dimissione di membri dal Gruppo di Preghiera e dalla Comunità di Servizio;
3. la relazione annuale - spirituale e pratica - sullo stato della Comunità ed il rendiconto da presentare all'Assemblea;
4. gli atti di straordinaria amministrazione;
5. i regolamenti interni;
6. la nomina, di durata annuale, dei coordinatori dei diversi ministeri e servizi;
7. ogni altra decisione relativa alla vita dell'Associazione che non sia di competenza specifica di altri organi.

Art. 15

§ 1. Il Moderatore, eletto a norma dell'art. 12 dirige l'Associazione in conformità allo statuto e ne ha la rappresentanza legale. Spetta a lui l'amministrazione ordinaria, nel rispetto dello statuto.

§ 2. Il Vice-moderatore designato dal Consiglio, sostituisce il Moderatore in caso di assenza temporanea e ne assume le funzioni nel caso che questi cessasse dalle funzioni per qualsiasi causa.

§ 3. Il Vice-moderatore può essere anche delegato dal Moderatore - con l'assenso del Consiglio - per particolari incarichi. Tale delega ha carattere temporaneo e cessa all'adempimento dell'incarico stesso.

Art. 16

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio e conserva l'elenco dei soci, il libro dei verbali e il libro della Comunità di Servizio.

V. MEZZI DI SOSTENTAMENTO

Art. 17

§ 1. L'Associazione non ha fine di lucro. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote libere dei soci, dal ricavato di eventuali attività associative e da eventuali oblazioni o contributi di soci o di terzi.

§ 2. Tutte le prestazioni dei soci nei confronti dell'Associazione sono gratuite.

VI. RAPPORTI CON GLI ORDINARI

Art. 18

§ 1. L'Associazione professa la sua appartenenza alla comunione della Chiesa Cattolica e alla sua struttura gerarchica, in accordo con il

Magistero della Chiesa e con la sua disciplina, in particolare i cann. 298-300, 304-311 e 321-329 del C.I.C. L'Associazione assume pienamente la missione salvifica della Chiesa, in spirito di obbedienza e di comunione con gli Ordinari ed il Romano Pontefice.

§ 2. L'Associazione è soggetta alla vigilanza dell'Ordinario diocesano di Roma, in conformità alla normativa vigente in materia. Come previsto dal Can. 324 § 2 del C.I.C., indicherà, attraverso il Consiglio un Consigliere spirituale scelto tra i sacerdoti secolari e religiosi appartenenti all'Associazione stessa, tenendo conto che i sacerdoti religiosi dovranno avere il permesso del loro Superiore. Il Consiglio chiederà quanto prima la conferma all'Ordinario diocesano di Roma.

VII. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 19

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme del C.I.C. e quanto stabilito dalle leggi italiane in materia di associazioni religiose.

Roma, 19 marzo 2005

**VISTO
SI APPROVA**

L'Ordinario Diocesano

